SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63/L

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. **82.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate.

01G0133

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. **83.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.

›

01G0134

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 64

Ministero dei lavori pubblici

CIRCOLARE 23 febbraio 2001.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: art. 80, commi 20, 21 e 22. Sospensione delle procedure di sfratto.

01A3084

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 2:

Cassa di risparmio di Bolzano S.p.a.: obbligazioni sorteggiata il 27 febbraio 2001.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 marzo 2001, n. **78.**

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.

2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;

b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;

c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;

d) reperti mobili e cimeli;

e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;

f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.

3. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.

4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unità nazionale.

5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.

6. Alle cose di cui al comma 2, lettera *c)*, si applica l'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato « testo unico ».

ART. 2.

(Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi).

1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:

a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;

b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;

c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) lo Stato.

2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 1 è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del testo unico. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonché le competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.

3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.

ART. 3.

(Compiti dello Stato).

1. Lo Stato:

a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

c) può promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.

ART. 4.

(Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali).

1. In attuazione dell'articolo 3, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 1;

b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

c) individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

e) può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera *c)* del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 8;

f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché di quelli privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l'altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;

g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.

2. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.

4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione della presente legge. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all'attuazione della legge stessa.

5. Il Comitato definisce:

a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera *b)*;

b) le priorità di cui al comma 1, lettera *c)*;

c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera *e)*;

d) il programma di cui al comma 1, lettera *f)*.

6. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5.

(Competenze del Ministero della difesa).

1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

a) può realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle Truppe alpine;

b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*. A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito ha carattere di priorità la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.

ART. 6.

(Competenze del Ministero degli affari esteri).

1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:

a) la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 1;

b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;

c) la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Università, enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.

ART. 7.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 4, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche;

b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera *a)*;

c) disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

ART. 8.

(Finanziamento statale degli interventi).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, possono essere am-

messi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.

2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza competente per territorio:

a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene;

b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, con un programma temporale dei lavori;

c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità di cui all'articolo 4, nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.

ART. 9.

(Reperti mobili e cimeli).

1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

ART. 10.

(Sanzioni).

1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a), b), c)* ed *e)*, senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire un milione.

ART. 11.

(Norme di spesa e finali).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo.

3. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 3. Si applica l'articolo 8, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.

5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attività culturali ai progetti già predisposti e relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini.

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, comma 1, pari a lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015, si provvede:

a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

b) a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2792):

Presentato dall'on. RODEGHIERO ed altri il 28 novembre 1996.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 25 febbraio 1997 con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VIII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 23 luglio 1997; il 31 marzo 1998; il 23 settembre 1998; il 3 novembre 1998; il 15, 23, 29 settembre 1999; il 20 giugno 2000; il 4 luglio 2000.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 26 luglio 2000 con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VIII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 19 settembre 2000 e approvato il 27 settembre 2000 in Testo unificato con atti n. 3210 (on. CREMA ed altri) e n. 6604 (on. RUFFINO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 4813):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 12 ottobre 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 13ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 26 ottobre 2000; il 2, 8, 15 novembre 2000 e approvato il 22 novembre 2000 in un Testo Unificato con atti n. 4447 (sen. MONTICONE ed altri) e n. 4832 (sen. PALOMBO ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 2792-B.):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa il 13 dicembre 2000 con parere delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VIII e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione il 14, 19 dicembre 2000; il 17 gennaio 2001; il 6 febbraio 2001 ed approvato, con modificazioni, il 7 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4447-4813-4832-B):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 16 febbraio 2001 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione ed approvato il 21 febbraio 2001.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 51 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», è il seguente:

«Art. 51 *(Distacco di beni culturali.)* (legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 13) — 1. Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti esposti a non alla pubblica vista deve ottenere l'autorizzazione dal soprintendente.».

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117. La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

Nota all'art. 7:

— L'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», è il seguente:

«Art. 5. — 1. Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti.

2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.

3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto.».

01G0135

LEGGE 14 marzo 2001, n. **79.**

Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi, è riservato, per ciascuno degli anni 2001, 2002, e 2003 un contributo integrativo non superiore a lire 3 miliardi al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

2. Per gli anni 2001 e 2002 è autorizzato un contributo straordinario di lire 5 miliardi annue alla provincia di Bergamo per il potenziamento della rete stradale provinciale di accesso al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4080):

Presentato dal sen. ROSSI Sergio ed altri il 3 giugno 1999.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 29 giugno 1999 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 13ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 21 settembre 1999.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 26 gennaio 2000, il 1º febbraio 2000, il 15 e 21 marzo 2000 il 13 e 14 giugno 2000.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede referente, il 14 giugno 2000.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 14 giugno 2000.

Relazione scritta presentata il 26 giugno 2000 relatore sen. ERROI (atto n. 4080A).

Esaminato ed approvato in aula il 16 novembre 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7448):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 27 novembre 2000 con parere delle commissioni I e V.

Esaminato dalla commissione il 21 dicembre 2000, il 16, 18, 25 e 30 gennaio 2001.

Relazione scritta presentata il 31 gennaio 2001 relatore on. MANZATO (atto n. 7448 6629-A).

Assegnato nuovamente alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa, il 6 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione il 7 e 14 febbraio 2001 e approvato il 20 febbraio 2001.

01G0136

LEGGE 14 marzo 2001, n. **80.**

Interventi a favore del comune di Pietrelcina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori, è autorizzato per il comune di Pietrelcina un contributo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi è riservato, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, al comune di Pietrelcina un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3188):

Presentato dal sen. Davide NAVA ed altri il 1° aprile 1998.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 30 aprile 1998 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 30 marzo 1999.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 30 marzo 1999 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 7 e 21 aprile 1999 ed approvato il 4 maggio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5987):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, l'11 maggio 1999 con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 19 e 27 ottobre 1999, 10 novembre 1999.

Nuovamente assegnato alla VIII commissione, in sede legislativa, il 2 dicembre 1999.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 10 dicembre 1999.

Nuovamente assegnato alla VIII commissione, in sede referente, il 26 gennaio 2000.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 21 dicembre 2000; 16, 18, 25 e 30 gennaio 2001.

Relazione scritta presentata il 31 gennaio 2001 (atto n. 5987/A - relatore on. MANZATO).

Nuovamente assegnato alla VIII commissione, in sede legislativa, il 6 febbraio 2001.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 7 e 14 febbraio 2001 ed approvato con modificazioni il 20 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 3188/B):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 22 febbraio 2001, con parere della commissione V.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 6 marzo 2001.

01G0137

LEGGE 26 marzo 2001, n. **81**.

Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri».

2. All'articolo 10, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7518):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro per la funzione pubblica (BASSANINI) il 4 gennaio 2001.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 gennaio 2001 con pareri della commissione V.

Esaminato dalla I commissione il 18, 23, 25, 30 e 31 gennaio 2001.

Relazione scritta presentata il 2 febbraio 2001 (atto n. 7518/A - relatore on. CERULLI IRELLI).

Esaminato in aula il 12 febbraio 2001 e approvato il 21 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 5010):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 23 febbraio 2001.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 1° marzo 2001.

Nuovamente assegnato alla 1ª commissione, in sede referente, il 7 marzo 2001.

Nuovamente assegnato alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 7 marzo 2001.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 7 marzo 2001 ed approvato l'8 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), come modificato dalla presente legge:

«Art. 10 (*Sottosegretari di Stato*). — 1. I Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che il Sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Prima di assumere le funzioni i Sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula di cui all'art. 1.

3. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

4. I Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. *I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata.*

5. Oltre al Sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei Ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri altri Sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei Sottosegretari. Entro tali limiti i Sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri.».

— Si riporta il testo dell'art. 95 della Costituzione:

«Art. 95. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.».

01G0140

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 2001.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali, esteri fabbricati su licenza ed esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali, esteri fabbricati su licenza ed esteri di provenienza UE nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *A*, *B* e *C* rispettivamente ai decreti direttoriali 20 gennaio 2000 e 13 gennaio 1999, che fissano la ripartizione dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *A*, *B* e *C* ai precitati decreti direttoriali 20 gennaio 2000 e 13 gennaio 1999, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati nazionali, esteri fabbricati su licenza ed esteri di provenienza UE è variato come segue;

MARCHE NAZIONALI

SIGARETTE *Prezzo al Kg conv.le*

MS MILD EXTRA SLIM	da £.	240.000	a £.	250.000	€ 129,11
MS 100'S DE LUXE	da £.	225.000	a £.	235.000	€ 121,37
MS INTERNATIONAL	da £.	225.000	a £.	235.000	€ 121,37
MS INTERNATIONAL 100'S	da £.	225.000	a £.	235.000	€ 121,37
MS MILD EXTRA	da £.	225.000	a £.	235.000	€ 121,37
MS PERSONAL	da £.	225.000	a £.	235.000	€ 121,37
ZENIT (ast.)	da £.	225.000	a £.	235.000	€ 121,37
ZENIT (cart.)	da £.	225.000	a £.	235.000	€ 121,37
MS ITALIA	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
MS ITALIA (barattolo da 50)	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
MS SLIM	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
PRESIDENTE	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
ELITE	da £.	210.000	a £.	220.000	€ 113,62
EURA	da £.	210.000	a £.	220.000	€ 113,62
MS BRERA	da £.	210.000	a £.	220.000	€ 113,62
MS CLUB LEGGERA	da £.	210.000	a £.	220.000	€ 113,62
MS CLUB SLIM	da £.	210.000	a £.	220.000	€ 113,62
MS RED ITALIA	da £.	205.000	a £.	215.000	€ 111,04
CLUB	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
COLOMBO K.S. FILTRO (ast.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
COLOMBO K.S. FILTRO (cart.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
FUTURA	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
GALA	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
LIDO	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
LIDO BLU	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
LINDA (ast.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
LINDA (cart.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
LINDA LEGGERA (ast.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
LINDA LEGGERA (cart.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
MS (ast. da 10)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
MS (ast.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
MS (cart.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
MS BLU (ast.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
MS BLU (cart.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
MS EXTRA LIGHTS (ast. da 10)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
MS EXTRA LIGHTS (ast. da 20)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
MS LIGHTS (ast. da 10)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
MS LIGHTS (ast. da 20)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
MS LIGHTS (cart.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
MS MILD (ast. da 10)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
MS MILD (ast.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
MS MILD (cart.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
MS RED BOX	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
MUNDIAL	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
MUNDIAL (barattolo da 50)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
PACK K.S. FILTRO	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
STOP K.S.	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46

STOP K.S. FILTRO (ast.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
STOP K.S. FILTRO (cart.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46

MARCHE ESTERE DI PRODUZIONE NAZIONALE

SIGARETTE *Prezzo al Kg conv.le*

MARLBORO (FILTER)(ast.)	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
MARLBORO (FILTER)(cart.)	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
MERCEDES SPECIALLY MILD	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MURATTI AMBASSADOR (FILTER)(ast.)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MURATTI AMBASSADOR (FILTER)(cart.)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
DIANA K.S. FILTER (ast.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
DIANA K.S. FILTER (cart.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
DIANA SPECIALLY MILD (cart.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
DIANA SPECIALLY MILD (ast.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
DIANA ULTRA (ast.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
DIANA ULTRA (cart.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46

MARCHE ESTERE DI PROVENIENZA DA PAESI U.E.

SIGARETTE *Prezzo al Kg conv.le*

DAVIDOFF MAGNUM (FILTER)	da £.	425.000	a £.	435.000	€ 224,66
DAVIDOFF MAGNUM MILD VIRGINIA	da £.	425.000	a £.	435.000	€ 224,66
GEORGE KARELIAS AND SONS	da £.	295.000	a £.	305.000	€ 157,52
DUNHILL INTERNATIONAL	da £.	295.000	a £.	300.000	€ 154,94
ROTHMANS INTERNATIONAL (FILTER)	da £.	295.000	a £.	300.000	€ 154,94
ST. MORITZ GOLD BAND MENTHOL (FILTER)	da £.	290.000	a £.	300.000	€ 154,94
CARTIER VENDOME LUXURY SLIM (FILTER)	da £.	285.000	a £.	295.000	€ 152,35
CARTIER VENDOME ULTRA LIGHTS	da £.	285.000	a £.	295.000	€ 152,35
DUNHILL (K.S. FILTER)	da £.	285.000	a £.	295.000	€ 152,35
DUNHILL LIGHTS	da £.	285.000	a £.	295.000	€ 152,35
FINE 120 VIRGINIA BLEND (FILTER)	da £.	285.000	a £.	295.000	€ 152,35
MARLBORO 100's (ast.)	da £.	282.500	a £.	292.500	€ 151,06
MARLBORO 100's (cart.)	da £.	282.500	a £.	292.500	€ 151,06
MARLBORO LIGHTS 100's (FILTER)	da £.	282.500	a £.	292.500	€ 151,06
BARCLAY K.S.F. (ast. da 20)	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
BARCLAY NUMBER ONE	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
BARCLAY ULTRA LIGHTS K.S.F. da 20	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
BENSON & HEDGES (SPECIAL FILTER)	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
BENSON & HEDGES SPECIAL LIGHTS KSF	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
CAMEL	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
CAMEL EXTRA LIGHTS	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
CAMEL FILTER (ast. da 10)	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
CAMEL FILTER (ast.)	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
CAMEL FILTER (barattolo da 50)	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
CAMEL FILTER (cart.)	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
CAMEL FILTERS 100's (ast.)	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
CAMEL LIGHTS (FILTER)	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
CAMEL LIGHTS (FILTER)(ast. da 10)	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
CAMEL LIGHTS (FILTER)(barattolo da 50)	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
CAMEL LIGHTS 100's (FILTER)	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
CAMEL MEDIUM	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
CAMEL MILD (FILTER) (ast. da 10)	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77

CAMEL MILD (FILTER) (ast. da 20)	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
CAPRI LEGGERA LIGHTS	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
CAPRI MENTHOL	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
CAPRI SUPERLEGGERA	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
CAPRI ULTRALEGGERA ULTRALIGHTS	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
CORTINA SUPER SLIM ULTRA LIGHTS	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
DAVIDOFF CLASSIC	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
DAVIDOFF CLASSIC SLIMS	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
DAVIDOFF LIGHTS	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
DAVIDOFF LIGHTS SLIMS	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
DAVIDOFF MENTHOL	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
DAVIDOFF MENTHOL LIGHT FRESHNESS	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
DAVIDOFF MILD	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
DAVIDOFF ULTRA SLIMS	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
EMBASSY NUMBER 1 (Conf. da 20 pezzi)	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
JOHN PLAYER SPECIAL KING SIZE FILTER	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
KENT K.S.F. (ast.)	*da* £.	275.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
LORD EXTRA	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
LUCKY STRIKE	*da* £.	275.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
LUCKY STRIKE K.S.F. (ast.)	*da* £.	275.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
LUCKY STRIKE K.S.F. (cart.)	*da* £.	275.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
LUCKY STRIKE LIGHTS K.S.F. (ast. da 20)	*da* £.	275.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
LUCKY STRIKE ULTRA	*da* £.	275.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
MARLBORO (FILTER) LIGHTS 10	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
MARLBORO (FILTER)(ast. da 10)	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
MARLBORO (FILTER)(ast. da 20)	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
MARLBORO (FILTER)(cart.)	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
MARLBORO LIGHTS (CART)	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
MARLBORO LIGHTS (FILTER)	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
MARLBORO LIGHTS MENTHOL	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
MARLBORO MEDIUM (DA 10)	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
MARLBORO MEDIUM (DA 20)	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
MEN FILTER SUPER SLIM	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
MILDE SORTE 100 FILTER (ast.)	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
MORE 120's (FILTER)(ast.)	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
MORE MENTHOL 120's (FILTER)	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
MORE SPECIAL MILD 120's (FILTER)	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
MORE SUPER SLIMS LIGHTS	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
PEER (GOLDEN SUPER KINGS)	*da* £.	275.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
PEER EXPORT (FILTER)	*da* £.	275.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
PRINCE K.S.F.	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
PRINCE LIGHTS KSF	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
R1 FORTE	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
R1 MINIMA	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
REGAL KING SIZE	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
ROTHMANS 1 mg ULTRA LIGHTS	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
ROTHMANS K.S. (FILTER TIPPED)(ast. da 20)	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
ROTHMANS K.S.F. SPECIAL (ast. da 20)	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
ROTHMANS LUXURY LENGTH LEGGERA	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
ROTHMANS LUXURY LENGTH SUPERLEGGERA	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
ROTHMANS LUXURY LENGTH ULTRALEGGERA	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
ROTHMANS SUPERSLIMS	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
SILK CUT K.S. FILTER	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
SILK CUT ULTRA MILD	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
WINDSOR DE LUXE	*da* £.	275.000	*a* £.	290.000	€ 149,77
YVES SAINT LAURENT LUXURY 100'S FILTERS	*da* £.	280.000	*a* £.	290.000	€ 149,77

YVES SAINT LAURENT LUXURY 100'S LIGHTS	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
YVES SAINT LAURENT SUPER SLIMS LIGHTS	da £.	280.000	a £.	290.000	€ 149,77
MERIT LIGHTS 100's	da £.	277.500	a £.	287.500	€ 148,48
MERIT ULTRA LIGHTS 100's	da £.	277.500	a £.	287.500	€ 148,48
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS 100's	da £.	277.500	a £.	287.500	€ 148,48
PHILIP MORRIS ULTRA LIGHTS 100's	da £.	277.500	a £.	287.500	€ 148,48
ASTOR (FILTER 100's)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
ASTOR FILTER	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
ASTOR MILD K.S.F.	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
BASIC	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
BOND STREET	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
BOND STREET LIGHTS	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
BOND STREET ULTRALIGHTS	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
CHESTERFIELD K.S.	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
CHESTERFIELD K.S. FILTER (ast. da 10)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
CHESTERFIELD K.S. FILTER (ast. da 20)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
CHESTERFIELD LIGHTS FILTER (ast. da 10)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
CHESTERFIELD LIGHTS FILTER (ast. da 20)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
CORTINA SUPER ULTRA LIGHTS K.S.F.	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
ERNTE 23 (FILTER)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
EXCELLENCE	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
FORTUNA	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
GALLANT FILTER (ast.)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
GOLD COAST FULL RICH FLAVOUR	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
GOLD COAST LIGHTS	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
GOLD COAST ULTRA LIGHTS	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
HB K.S.F. (ast.)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
KIM LEGGERA	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
KIM MENTHOL LEGGERA	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
KIM SUPERLEGGERA	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
KIM ULTRA SLIM LEGGERA	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
KIM ULTRA SLIM SUPERLEGGERA	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
L & M FILTERS	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
LARK FILTER	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MERCEDES 100's SPECIALLY MILD	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MERCEDES SPECIALLY MILD (ast.)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MERIT BIANCA LIGHTS (ast. da 20)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MERIT BIANCA ULTRA LIGHTS (ULTRALEGGERA)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MERIT LIGHTS K.S.	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MERIT LIGHTS K.S. 10	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MERIT ULTRA LIGHTS K.S.	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MERIT UNO	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MILDE SORTE FILTER (ast.)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MILDE SORTE FILTER (cart.)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MULTIFILTER PHILIP MORRIS 100's (ast.)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MULTIFILTER PHILIP MORRIS 100's (cart.)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MULTIFILTER PHILIP MORRIS EXTRA LIGHTS 100's (ast.)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MULTIFILTER PHILIP MORRIS EXTRA LIGHTS 100's (cart.)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MULTIFILTER PHILIP MORRIS LIGHTS (LEGGERA) 100's	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS (SUPER LEGGERA) 100's	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ULTRA LIGHTS (ULTRALEGGERA) 100's	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MURATTI AMBASSADOR EXTRA MILD (FILTER)(ast.)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MURATTI AMBASSADOR EXTRA MILD (FILTER)(cart.)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MURATTI AMBASSADOR FILTER (ast.)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MURATTI AMBASSADOR FILTER (cart.)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19
MURATTI AMBASSADOR ULTRA MILD KING SIZE (FILTER)	da £.	275.000	a £.	285.000	€ 147,19

MURATTI ARISTON FILTER	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
MURATTI INTERNATIONAL	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
MURATTI INTERNATIONAL LIGHTS	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
MURATTI INTERNATIONAL ULTRALIGHTS	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
MURATTI SUPER LIGHTS (SUPER LEGGERA)	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
NORTH POLE FILTER	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
NOW ULTRA LOW TAR (FILTER)	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
PARLIAMENT LIGHTS	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
PETER STUYVESANT FILTER SUPERLONG	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
PHILIP MORRIS LIGHTS (LEGGERA)	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
PHILIP MORRIS ONE	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS (ast. da 10)	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS (ast. da 20)	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS (SUPER LEGGERA) SLIM	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
PHILIP MORRIS ULTRA LIGHTS	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
R1 SLIM LINE ULTRA LIGHT	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
R6 ULTRA (FILTER)	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
REEMTSMA R1 SLIM LINE MODERN MILD (FILTER)	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
REEMTSMA R1 ULTRA LIGHT (FILTER)	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
REEMTSMA R6 LIGHT (FILTER)	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
SALEM MENTHOL (FILTER)	*da £.*	275.000	*a £.*	285.000	€ 147,19
BASTOS INTERNATIONAL LEGERES KING SIZE FILTRE	*da £.*	270.000	*a £.*	280.000	€ 144,61
GITANES CAPORAL	*da £.*	270.000	*a £.*	280.000	€ 144,61
GITANES CAPORAL BOUT FILTRE	*da £.*	270.000	*a £.*	280.000	€ 144,61
KARELIA SLIMS	*da £.*	270.000	*a £.*	280.000	€ 144,61
WINSTON EXCEL SUPER LIGHTS	*da £.*	255.000	*a £.*	265.000	€ 136,86
WINSTON EXPORT (AST.)	*da £.*	255.000	*a £.*	265.000	€ 136,86
WINSTON EXPORT (CART.)	*da £.*	255.000	*a £.*	265.000	€ 136,86
WINSTON EXPORT LIGHTS	*da £.*	255.000	*a £.*	265.000	€ 136,86
CHESTERFIELD ORIGINALS	*da £.*	250.000	*a £.*	260.000	€ 134,28
CHESTERFIELD ORIGINALS LIGHTS	*da £.*	250.000	*a £.*	260.000	€ 134,28
MULTIFILTER EXPORT LIGHTS	*da £.*	250.000	*a £.*	260.000	€ 134,28
GAULOISES BRUNES	*da £.*	245.000	*a £.*	255.000	€ 131,70
SUPERKINGS (conf. da 20 pezzi)	*da £.*	245.000	*a £.*	255.000	€ 131,70
SUPERKINGS ULTRA LIGHTS (conf. da 20 pezzi)	*da £.*	245.000	*a £.*	255.000	€ 131,70
WEST 100's	*da £.*	245.000	*a £.*	255.000	€ 131,70
WEST LIGHTS 100's	*da £.*	245.000	*a £.*	255.000	€ 131,70
CAMEL FILTERS 100'S INTERNATIONAL (AST. DA 20)	*da £.*	230.000	*a £.*	240.000	€ 123,95
CAMEL FILTERS INTERNATIONAL (AST. DA 10)	*da £.*	230.000	*a £.*	240.000	€ 123,95
CAMEL FILTERS INTERNATIONAL (AST. DA 20)	*da £.*	230.000	*a £.*	240.000	€ 123,95
CAMEL FILTERS INTERNATIONAL (CART. DA 20)	*da £.*	230.000	*a £.*	240.000	€ 123,95
CAMEL LIGHTS 100'S INTERNATIONAL (AST. DA 20)	*da £.*	230.000	*a £.*	240.000	€ 123,95
CAMEL LIGHTS INTERNATIONAL (FILTER)(AST. DA 10)	*da £.*	230.000	*a £.*	240.000	€ 123,95
CAMEL LIGHTS INTERNATIONAL (FILTER)(AST. DA 20)	*da £.*	230.000	*a £.*	240.000	€ 123,95
CAMEL LIGHTS INTERNATIONAL (FILTER)(CART. DA 20)	*da £.*	230.000	*a £.*	240.000	€ 123,95
CAMEL MEDIUM INTERNATIONAL (AST. DA 20)	*da £.*	230.000	*a £.*	240.000	€ 123,95
CAMEL ORIGINAL	*da £.*	230.000	*a £.*	240.000	€ 123,95
CAMEL SUPERLIGHTS INTERNATIONAL (AST. DA 20)	*da £.*	230.000	*a £.*	240.000	€ 123,95
MEMPHIS BLUE LIGHTS 100 (conf. da 20 pezzi)	*da £.*	230.000	*a £.*	240.000	€ 123,95
DIANA LEGGERA SLIM	*da £.*	225.000	*a £.*	235.000	€ 121,37
GAULOISES BLONDES FILTRE	*da £.*	225.000	*a £.*	235.000	€ 121,37
GAULOISES BLONDES LIGHTS	*da £.*	225.000	*a £.*	235.000	€ 121,37
GAULOISES BLONDES ULTRA LIGHTS	*da £.*	225.000	*a £.*	235.000	€ 121,37
WEST (DA 10)	*da £.*	224.000	*a £.*	232.000	€ 119,82
WEST (DA 25)	*da £.*	224.000	*a £.*	232.000	€ 119,82

WEST LIGHTS (DA 10)	da £.	224.000	a £.	232.000	€ 119,82
WEST LIGHTS (DA 25)	da £.	224.000	a £.	232.000	€ 119,82
BOSS FULL FLAVOUR (ast. da 20)	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
BOSS LIGHT (ast. da 20)	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
JPS AMERICAN BLEND	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
JPS AMERICAN BLEND LIGHTS	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
JPS AMERICAN BLEND SUPER LIGHTS	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
KARELIA LIGHTS	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
L&M INTERNATIONAL	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
L&M INTERNATIONAL LIGHTS	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
L&M INTERNATIONAL ULTRALIGHTS	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
LAMBERT & BUTLER KING SIZE (Conf. da 20 pezzi)	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
MEMPHIS BLUE	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
MEMPHIS BLUE LIGHTS	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
MEMPHIS BLUE ULTRA LIGHTS 100 (conf. da 20 pezzi)	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
NORMAN YOUNG COMPANY N.Y.C. FULL FLAVOR (ast. da 10)	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
NORMAN YOUNG COMPANY N.Y.C. FULL FLAVOR (ast. da 20)	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
NORMAN YOUNG COMPANY N.Y.C. LIGHTS (ast. da 10)	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
NORMAN YOUNG COMPANY N.Y.C. LIGHTS (ast. da 20)	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
NORMAN YOUNG COMPANY N.Y.C. ULTRA LIGHTS	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
PALL MALL FILTER	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
PALL MALL LIGHTS	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
PALL MALL ULTRA LIGHTS	da £.	215.000	a £.	225.000	€ 116,20
MARS KS FILTER (Conf. da 20 pezzi)	da £.	210.000	a £.	220.000	€ 113,62
BENSON & HEDGES AMERICAN BLEND	da £.	215.000	a £.	200.000	€ 103,29
BENSON & HEDGES AMERICAN BLEND LIGHT	da £.	215.000	a £.	200.000	€ 103,29
DIANA K.S. FILTER (ast.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
DIANA K.S. FILTER (ast.da 10)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
DIANA K.S. FILTER (cart.da 20)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
DIANA SPECIALLY MILD (ast.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
DIANA SPECIALLY MILD (ast.da 10)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
DIANA SPECIALLY MILD (cart.)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46
DIANA ULTRA BOX (conf. da 20)	da £.	200.000	a £.	210.000	€ 108,46

SIGARI NATURALI *Prezzo al Kg conv.le*

BALMORAL ROYAL SELECTION TORPEDO (scatola da 1 pezzo)	da £.	2.300.000	a £.	1.900.000	€ 981,27
BALMORAL ROYAL SELECTION TORPEDO (scatola da 25)	da £.	2.300.000	a £.	1.900.000	€ 981,27
PEDRONI CLASSICO LUNGO (scatola da 5 pezzi)	da £.	380.000	a £.	400.000	€ 206,58
PEDRONI ANISETTE	da £.	240.000	a £.	260.000	€ 134,28
PEDRONI ANISETTE (scatola da 1 pezzo)	da £.	240.000	a £.	260.000	€ 134,28
PEDRONI CLASSICO (scatola da 1 pezzo)	da £.	220.000	a £.	240.000	€ 123,95
PEDRONI CLASSICO (scatola da 5 pezzi)	da £.	220.000	a £.	240.000	€ 123,95
PEDRONI LEGGERO	da £.	220.000	a £.	240.000	€ 123,95

TRINCIATI PER PIPA *Prezzo al Kg conv.le*

THE BALKAN SOBRANIE SMOKING MIXTURE (20 buste)	da £.	300.000	a £.	400.000	€ 206,58
THOMAS RADFORD SUNDAY'S FANTASY (20 scatole)	da £.	236.000	a £.	240.000	€ 123,95
BORKUM RIFF CHAMPAGNE (20 buste)	da £.	224.000	a £.	230.000	€ 118,79
BORKUM RIFF CHAMPAGNE (400 buste)	da £.	224.000	a £.	230.000	€ 118,79
BORKUM RIFF MALT WHISKY (20 buste)	da £.	224.000	a £.	230.000	€ 118,79
BORKUM RIFF MALT WHISKY (400 buste)	da £.	224.000	a £.	230.000	€ 118,79
BORKUM RIFF CHERRY CAVENDISH (20 buste)	da £.	204.000	a £.	210.000	€ 108,46

BORKUM RIFF ULTRALIGHT (20 buste)	da £.	204.000	a £.	210.000	€ 108,46
CELLINI CLASSICO RISERVA (20 buste)	da £.	206.000	a £.	210.000	€ 108,46
CELLINI FORTE (20 buste)	da £.	206.000	a £.	210.000	€ 108,46
BORKUM RIFF WISKEY (20 buste)	da £.	198.000	a £.	204.000	€ 105,36
BLACK AND MILD (20 buste)	da £.	194.000	a £.	200.000	€ 103,29
HOLGER DANSKE BLACK AND BOURBON (LUXURY BLEND)(20 buste)	da £.	194.000	a £.	200.000	€ 103,29
HOLGER DANSKE ORIGINAL HONEY DEW (20 buste)	da £.	194.000	a £.	200.000	€ 103,29
HOLGER DANSKE RED KIRSBERRY WINE (20 buste)	da £.	194.000	a £.	200.000	€ 103,29
RADFORD RUM ROYAL (20 buste)	da £.	188.000	a £.	200.000	€ 103,29
THOMAS RADFORD CLASSIC PORT (20 buste)	da £.	194.000	a £.	200.000	€ 103,29
ADVENTURE (20 buste)	da £.	180.000	a £.	190.000	€ 98,13
AMSTERDAMER (20 buste)	da £.	176.000	a £.	184.000	€ 95,03
BROOKFIELD MILD PIPE TOBACCO (20 buste)	da £.	150.000	a £.	160.000	€ 82,63

TRINCIATI PER SIGARETTE — *Prezzo al Kg conv.le*

GOLDEN VIRGINIA (25 buste)	da £.	165.000	a £.	175.000	€ 90,38
VAN NELLE HALF ZWARE SHAG (25 buste)	da £.	170.000	a £.	175.000	€ 90,38
VAN NELLE MILD SHAG (25 buste)	da £.	170.000	a £.	175.000	€ 90,38
DRUM (25 buste)	da £.	165.000	a £.	170.000	€ 87,80
DRUM EXCELLENT MILDE SHAG (25 buste)	da £.	165.000	a £.	170.000	€ 87,80
DRUM EXTRA MILDE (25 buste)	da £.	165.000	a £.	170.000	€ 87,80
DRUM ULTRA MILDE SHAG (25 buste)	da £.	165.000	a £.	170.000	€ 87,80
SAMSON (100 buste)	da £.	165.000	a £.	170.000	€ 87,80
SAMSON (25 buste)	da £.	165.000	a £.	170.000	€ 87,80
SAMSON EXTRA MILD (100 buste)	da £.	165.000	a £.	170.000	€ 87,80
SAMSON EXTRA MILD (25 buste)	da £.	165.000	a £.	170.000	€ 87,80
SAMSON MILDE SHAG (25 buste)	da £.	165.000	a £.	170.000	€ 87,80
SAMSON ULTRA MILDE (100 buste)	da £.	165.000	a £.	170.000	€ 87,80
SAMSON ULTRA MILDE (25 buste)	da £.	165.000	a £.	170.000	€ 87,80
GAULOISES CAPORAL (20 buste)	da £.	150.000	a £.	158.000	€ 81,60

FIUTI — *Prezzo al Kg conv.le*

OZONA PRESIDENT SNUFF (10 scatole)	da £.	380.000	a £.	420.000	€ 216,91
OZONA SNUFF (MENTHOL)(10 scatole)	da £.	340.000	a £.	380.000	€ 196,25
ALPINA SNUFF (10 confezioni)	da £.	300.000	a £.	320.000	€ 165,27
ALPINA SNUFF (40 confezioni)	da £.	300.000	a £.	320.000	€ 165,27
GAWITH APRICOT SNUFF (5 scatole)	da £.	240.000	a £.	260.000	€ 134,28
GLETSCHER PRISE SNUFF (5 scatole)	da £.	220.000	a £.	240.000	€ 123,95

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 30

01A3526

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 marzo 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Pankreaden», «Glutril», «Cadraten» e «Actraphane HM».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le comunicazioni delle ditte titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale: PANKREADEN;

confezione: 80 capsule - A.I.C. n. 027401037;

ditta: Knoll AG, rappresentata in Italia da Knoll Farmaceutici S.p.a.

Specialità medicinale: GLUTRIL;

confezione: 30 compresse - A.I.C. n. 022838015;

ditta: Innovex S.r.l..

Specialità medicinale: CADRATEN;

confezione: 30 compresse 15 mg - A.I.C. N. 026242053;

ditta: Smithkline Beecham S.p.a.

Specialità medicinale: ACTRAPHANE HM;

confezioni:

10/90 HM Novolet 5 tubofiale 3 ml 100 UI - A.I.C. n. 027563105;

20/80 HM Novolet 5 tubofiale 3 ml 100 UI - A.I.C. n. 027563117;

40/60 HM Novolet 5 tubofiale 3 ml 100 UI - A.I.C. n. 027563 131;

ditta: rappresentata in Italia da Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 19 marzo 2001

Il dirigente: GUARINO

01A3293

ORDINANZA 27 marzo 2001.

Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2000/418/CE del 29 giugno 2000 che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 30 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 268 del 16 novembre 2000;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 15 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2001;

Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

Vista la legge 12 marzo 2001, n. 49, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio;

Vista la decisione della Commissione europea 2001/233/CE del 14 marzo 2001 recante modifica della decisione 2000/418/CE per quanto concerne le carni separate meccanicamente e le colonne vertebrali dei bovini, che dispone, in particolare, l'obbligo di asportazione della colonna vertebrale dalle carni ottenute da bovini di età superiore ai dodici mesi, considerata materiale specifico a rischio per Bse;

Vista la decisione della Commissione europea approvata nel CVP 21 marzo 2001 che modifica la decisione 2000/418/CE con riguardo alle importazioni da Paesi terzi;

Considerato che le citate decisioni della Commissione europea consentono che le carcasse bovine di animali con età superiore ai dodici mesi dalle quali non sia stata asportata la colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possano formare oggetto di commercio tra gli Stati membri e di importazione da Paesi terzi senza particolari modalità;

Considerato che in base alla normativa comunitaria, e in particolare alla direttiva 89/662/CEE, non è consentito procedere a controlli veterinari sistematici sulle carni di origine comunitaria;

Ritenuto necessario e urgente adeguare le misure sanitarie applicate sul territorio nazionale nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili per tenere conto delle citate decisioni della Commissione europea;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina:

Art. 1.

1. All'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 15 gennaio 2001, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* utilizzare le ossa di bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate meccanicamente».

2. All'art. 9 del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 15 gennaio 2001, la dichiarazione riportata al comma 1, lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

«Prodotto di origine animale che non contiene né è derivato da materiale specifico rischio ai sensi dell'allegato I, numero 1, lettera *a)* della decisione 2000/418/CE della Commissione europea del 29 giugno 2000, elaborato dopo il 31 marzo 2001 o carni separate meccanicamente dalle ossa di bovini, ovini o caprini, prodotte dopo il 31 marzo 2001. La macellazione degli animali dopo il 31 marzo 2001 non ha comportato lo stordimento tramite iniezione di gas nella cavità cranica o l'abbattimento istantaneo con lo stesso metodo, né la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di stilo inserito nella cavità cranica».

3. L'allegato I al decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 15 gennaio 2001, è sostituito dall'allegato I alla presente ordinanza.

4. All'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro della sanità 15 gennaio 2001 è depennata la lettera *d)*.

Art. 2.

1. È vietato cedere o somministrare, a qualunque titolo, al consumatore come definito all'art. 1, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo 27 gennaio 1999, n. 109, carne di bovini di età superiore a dodici mesi, di qualunque origine o provenienza, macellati a partire dal 1° aprile 2001, alla quale non sia stata asportata la colonna vertebrale, compresi i gangli spinali; la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali, asportata dalle carni di bovini di età superiore ai dodici mesi, è assoggettata alle misure di cui al decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, e successive modifiche.

2. La rimozione e la manipolazione della colonna vertebrale di cui al comma 1, compresi i gangli spinali, devono essere effettuate in modo da escludere qualsiasi contaminazione delle carni e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti la prevenzione e protezione dei lavoratori di cui all'allegato IV del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, e successive modifiche.

Art. 3.

1. L'asportazione della colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, compresi i gangli spinali, dalle carni dei bovini di età superiore ai dodici mesi, deve essere effettuata:

a) nello stabilimento in cui l'animale è stato macellato;

b) in un laboratorio di sezionamento autorizzato ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche;

c) in un locale in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

2. Nel caso in cui la rimozione della colonna vertebrale non venga effettuata nello stabilimento in cui l'animale è stato macellato, presso tale stabilimento si deve comunque procedere, dopo l'avvenuta rimozione del midollo spinale, alla colorazione della superficie esposta della colonna vertebrale, utilizzando i coloranti di cui all'art. 6, comma 7 del decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209.

3. Le carni con ossa della colonna vertebrale, ottenute da bovini di età superiore ai dodici mesi, devono essere accompagnate in ogni trasferimento fino al destinatario dal documento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, integrato dalla dichiarazione che trattasi di carni con ossa della colonna vertebrale, ottenute da bovini di età superiore ai dodici mesi.

4. Lo stoccaggio ed il trasporto delle carni di cui al comma 3 deve essere effettuato in modo da escludere qualsiasi contatto con altre carni eventualmente stoccate o trasportate; la superficie esposta della colonna vertebrale, preventivamente colorata in applicazione del comma 2, deve essere adeguatamente protetta.

5. L'asportazione della colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, dalle carni dei bovini di età superiore ai trenta mesi, deve essere effettuata esclusivamente nello stabilimento in cui l'animale è macellato.

6. Qualora le carni siano destinate ad essere spedite verso Paesi membri o Paesi terzi non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5.

Art. 4.

1. Nel locale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, l'asportazione della colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, è consentita esclusivamente ai fini della vendita diretta al consumatore richiamato all'art. 2,

comma 1, e a condizione che il titolare di detto locale sia stato espressamente autorizzato ad effettuare l'asportazione del citato materiale dall'Autorità sanitaria competente.

2. L'Autorità sanitaria rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1, previo accertamento del servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio nel rispetto di quanto riportato nell'allegato *A)* alla presente ordinanza, sentita la regione o la provincia autonoma riguardo alle modalità e periodicità delle operazioni di controllo sui locali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*. A seguito della citata autorizzazione, i locali di cui al comma 1 sono considerati, limitatamente ai quantitativi di colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, in essi prodotti, strutture di rimozione e stoccaggio del materiale specifico a rischio, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, e successive modifiche.

3. Il titolare o il responsabile del locale di cui comma 1, autorizzato ai fini di cui al medesimo comma 1, deve:

a) tenere un registro di carico e scarico, vidimato dal servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio, in cui annotare:

1) i quantitativi delle carni bovine introdotte, con le informazioni obbligatorie ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole 30 agosto 2000;

2) i quantitativi di carne bovina con ossa della colonna vertebrale introdotta con l'indicazione se siano carni bovine ottenute da animali di età superiore o inferiore ai dodici mesi;

3) i quantitativi di materiale a basso rischio ottenuto;

4) i quantitativi di colonna vertebrale ottenuta, da distruggere come materiale specifico a rischio;

b) conservare, per almeno dodici mesi, i documenti di accompagnamento delle carni di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2);

c) conservare copia del contratto, in corso di esecuzione, per il ritiro dei materiali di cui alla lettera *a)*, numeri 3) e 4), stipulato con imprese a tal fine autorizzate.

4. Le registrazioni di cui al comma 3, lettera *a)*, numeri 1) e 2), devono essere effettuate alla fine delle operazioni di introduzione delle carni nel locale di cui al comma 1; quelle di cui al comma 3, lettera *a)*, numeri 3) e 4), prima che avvenga la consegna del materiale in questione alla impresa incaricata del ritiro.

5. Oltre al rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare o il responsabile del locale di cui al comma 1, deve:

a) sottoporre la colonna vertebrale asportata, compresi i gangli spinali, alle operazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, e successive modifiche;

b) assicurarsi che il trasporto del materiale di cui alla lettera *a)* avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)* del citato decreto 29 settembre 2000, e che detto materiale sia accompagnato, fino al luogo di destinazione, dal documento di trasporto di cui al decreto interministeriale 26 marzo 1994 anche senza l'apposizione della firma da parte del veterinario ufficiale;

c) informare tempestivamente il servizio veterinario dell'azienda sanitaria in caso di mancata ricezione della copia del documento di trasporto di cui alla lettera *b)*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 5 del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, e successive modifiche;

d) conservare copia dei documenti di cui alla lettera *b)*, per almeno due anni.

6. Al materiale specifico a rischio asportato nel locale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, e successive modifiche.

7. Nel locale di cui al comma 1, lo stoccaggio del materiale a basso rischio di cui al comma 3, lettera *a)*, numero 3), deve essere effettuato in contenitori diversi da quelli utilizzati per lo stoccaggio del materiale specifico a rischio di cui al comma 3, lettera *a)*, numero 4).

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° aprile 2001, in deroga all'art. 8, comma 1, lettera *b)* e all'art. 9, comma 1, lettera *a),* del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, e successive modifiche, è consentita l'introduzione nel territorio nazionale, in provenienza da altri Stati membri e da Paesi terzi, di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi dalle quali non sia stato asportato il materiale specifico a rischio costituito dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali.

2. Dal momento dell'introduzione nel territorio nazionale delle carni di cui al comma 1, il titolare o il responsabile della struttura di prima destinazione materiale delle stesse è obbligato a differirne l'ulteriore commercializzazione fino all'avvenuta asportazione della colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, compresi i gangli spinali, da effettuare esclusivamente presso un laboratorio di sezionamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, nel caso di provenienze comunitarie, ferme restando le altre disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche:

a) qualora la prima destinazione materiale della partita sia un laboratorio di sezionamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, l'asportazione della colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, compresi i gangli spinali deve essere effettuata direttamente presso tale laboratorio;

b) nel caso in cui la prima destinazione materiale della partita sia una struttura diversa da quella di cui alla lettera *a)*, il relativo titolare è obbligato a:

1) inviare la partita o frazioni di essa direttamente a un laboratorio di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, senza destinazioni intermedie, per l'asportazione della colonna vertebrale, compresi i gangli spinali;

2) rilasciare il documento di cui all'art. 3, comma 3, e registrare ogni invio delle partite in questione nonché delle frazioni, compresi i singoli quantitativi inviati, e gli estremi identificativi del laboratorio di cui al numero 1).

4. Per i fini di cui al comma 2, nel caso di importazione da Paesi terzi, ferme restando le altre disposizioni

di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero, dispone l'invio in vincolo sanitario delle partite in questione nel luogo di prima destinazione risultante dal certificato sanitario, informandone il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. L'asportazione della colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, compresi i gangli spinali, dalle carni in questione deve essere effettuata applicando, a secondo della struttura di prima destinazione, le prescrizioni di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, poste a carico dei soggetti ivi individuati.

5. Al fine di escludere l'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza alle carni con ossa della colonna vertebrale ottenute da bovini di età inferiore ai dodici mesi provenienti da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi:

a) il primo destinatario materiale della partita nel caso di provenienze comunitarie o, nel caso di importazione da Paesi terzi, il soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, deve dichiarare espressamente nella prenotifica di arrivo della partita, che la stessa è composta esclusivamente da carni ottenute da bovini di età inferiore ai dodici mesi. Restano ferme le altre disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche e al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

b) le carni bovine provenienti da Stati membri dell'Unione europea devono essere accompagnate dal documento commerciale integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che l'intera partita alla quale si riferisce il citato documento è composta esclusivamente da carni ottenute da bovini di età inferiori ai dodici mesi.

6. Per le carni di cui al comma 5 di provenienza comunitaria, qualora il primo destinatario materiale presso il quale è giunta la partita riscontri la mancanza della dichiarazione di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1:

a) non deve procedere alla commercializzazione della carne costituente l'intera partita;

b) deve segnalare al servizio veterinario della azienda sanitaria e all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari, competenti per territorio, la mancanza della dichiarazione. A seguito della segnalazione, il citato servizio veterinario procede all'ispezione delle carni e se sussistono dubbi circa l'ottenimento delle stesse da bovini di età inferiore ai dodici mesi ne dispone l'invio a un laboratorio di sezionamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, individuato per iscritto dal soggetto presso il quale è giunta la partita, ai fini dell'asportazione della colonna vertebrale, compresi i gangli spinali; tale materiale è assoggettato alle misure di cui al decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, e successive modifiche.

7. Nel caso di cui al comma 6, non è consentito procedere alla regolarizzazione della documentazione di accompagnamento della partita, in deroga a quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.

8. Per le carni di cui al comma 5 in provenienza da Paesi terzi, ferme restando le altre disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero, qualora sussistano dubbi circa l'ottenimento delle stesse da bovini di età inferiore ai dodici mesi ne dispone l'invio, in vincolo sanitario, a un laboratorio di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, individuato per iscritto dal soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 80/2000, ai fini dell'asportazione della colonna vertebrale, compresi i gangli spinali; tale materiale è assoggettato alle misure di cui al decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, e successive modifiche.

Art. 6.

1. Salva la vigilanza e i controlli previsti dalla normativa vigente, i servizi veterinari delle aziende sanitarie:

a) esercitano la vigilanza sui locali di cui all'art. 4, comma 1;

b) effettuano i controlli sul rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, con le modalità e periodicità indicate dalla regione o provincia autonoma, come previsto dall'art. 4, comma 2.

2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali effettuano, altresì, controlli a sondaggio sull'introduzione nel territorio nazionale delle carni di cui all'art. 5.

Art. 7.

1. Chiunque detenga per scopi diversi dal consumo personale carni bovine dalle quali, in quanto ottenute da animali di età inferiore a dodici mesi, non sia stata asportata la colonna vertebrale, deve conservare, per almeno due anni, idonea documentazione dalla quale risulti che dette carni sono state ottenute da animali della indicata età; a tal fine, il titolare o il responsabile dello stabilimento nazionale nel quale è stato macellato l'animale ovvero della struttura di prima destinazione delle carni in questione provenienti da altri Stati membri o da Paesi terzi, deve fornire a chi se ne approvvigiona per l'ulteriore commercializzazione, espressa dichiarazione, da quello sottoscritta, che la carne è stata ottenuta da animali di età inferiore a dodici mesi.

Art. 8.

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 7-*quater* della legge 12 marzo 2001, n. 49, la violazione delle prescrizioni:

a) di cui all'allegato *A)* della presente ordinanza comporta la revoca dell'autorizzazione prevista all'art. 4, comma 1;

b) di cui all'art. 2 e all'art. 5, commi 2, 3 e 4, comporta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività da un minimo di trenta giorni a un massimo di novanta giorni; lo stesso provvedimento si applica in caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 7;

c) in materia di registrazione dei dati previsti dalla presente ordinanza, comporta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività

da un minimo di sette giorni a un massimo di quindici giorni; lo stesso provvedimento si applica in caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 7.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha vigore dal 1° aprile 2001 al 31 dicembre 2001.

Roma, 27 marzo 2001

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO I

MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO

1. È materiale specifico a rischio:

a) il cranio, compresi cervello e occhi, le tonsille, la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali ma compresi i gangli spinali, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi nonché l'intero intestino dal duodeno al retto dei bovini di tutte le età;

b) il cranio, inclusi cervello e occhi, le tonsille, il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente e la milza di ovini e caprini di tutte le età.

2. Oltre al materiale specifico a rischio cui al n. 1, sono materiale specifico a rischio nel Regno Unito e nel Portogallo, ad eccezione della regione autonoma delle Azzorre, i seguenti tessuti:

a) l'intera testa, ad eccezione della lingua, incluso il cervello, gli occhi, i gangli trigemi e le tonsille; il timo, la milza e il midollo spinale dei bovini di età superiore a sei mesi.

ALLEGATO *A*

RIMOZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE E DEI GANGLI SPINALI DALLE CARCASSE DI BOVINI MACELLATI CON ETÀ SUPERIORE AI DODICI MESI PRESSO I LOCALI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1.

1. La rimozione della colonna vertebrale presso i locali di cui all'art. 4 deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) le mezzene, i quarti, i terzi di mezzena e le sezioni di carne che contengono parti di colonna vertebrale devono essere depositati in cella frigorifera separata o nella stessa cella con le altre carni ma in una zona distinta ed appositamente individuata;

b) il locale dove avviene la rimozione della colonna vertebrale deve essere separato da quello in cui viene effettuata la vendita;

c) nel locale di cui alla lettera *b)* deve essere individuato un settore adibito esclusivamente all'esecuzione della rimozione della colonna vertebrale e dei gangli spinali;

d) i coltelli e tutti gli altri utensili utilizzati per l'esecuzione della rimozione della colonna vertebrale devono essere utilizzati solo per tale operazione;

e) le mezzene possono essere ridotte al massimo in tre parti prima della rimozione della colonna vertebrale;

f) la riduzione dei terzi di mezzena in sezioni più piccole può essere effettuata solo dopo la rimozione della colonna vertebrale e dei gangli spinali;

g) l'operazione di rimozione della colonna vertebrale deve essere effettuata in modo da eliminare integralmente la sezione di emicolonna senza effettuare tagli trasversali negli spazi intervertebrali o sui corpi vertebrali;

h) le attrezzature utilizzate per la rimozione della colonna vertebrale devono essere lavate e decontaminate al termine delle operazioni di rimozione della colonna vertebrale con uno dei seguenti metodi:

1) ipoclorito di sodio in soluzione al 2% per 1 ora;

2) autoclave in idrossido di sodio 2 molare a 121° per 30 minuti;

3) autoclave in idrossido di sodio il normale l 132° per 1 ora;

4) autolavaggio a 132° per due cicli consecutivi di 1 ora ciascuno;

i) nell'ambito del programma di autocontrollo, da effettuare ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, devono essere previste specifiche procedure per la rimozione della colonna vertebrale;

j) per la protezione dei lavoratori si applicano le prescrizioni di cui all'allegato IV del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000.

01A3561

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 marzo 2001.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 13 maggio 2001. (Delibera n. 254/01/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 27 marzo 2001: e, in particolare, nella sua prosecuzione dal 28 marzo 2001;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera *b),* n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»:

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia del consiglio comunale e del consiglio provinciale», e successive modificazioni;

Rilevato che sono state fissate per il giorno 13 maggio 2001 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di milleduecentosettantasette comuni e del presidente della provincia e del consiglio provinciale di cinque province;

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei sevizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale e del presidente della provincia e del consiglio provinciale dei comuni e delle province, di cui all'elenco pubblicato sul sito del Ministero dell'interno: www.ministero.it fissate per il giorno 13 maggio 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente fra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli comunali o provinciali da rinnovare;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che siano presenti con almeno due rappresentati al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del consiglio comunale o del consiglio provinciale.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale, privata e locale, dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28; sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente fra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera *a),* tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera *b),* in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici in cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera *a),* e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera *b).*

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale, dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II
MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere: messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *b);* i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno; successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a),* nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi; disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/3 /EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all' interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettar il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

CAPO III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *b);* i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma a di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a),* nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/2/EP con riferimento alle con-

sultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, nonché alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialià dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano a seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e ai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera *a)*, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obbiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera *a)*. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini dei presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedinento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonchè i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi

per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio lettorale» con l'indicazione del soggetto committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce patto integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al com ma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei riultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22.

Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

1. I comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente provvedimento.

Art. 23.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali e editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione degli stessi agli uffici del competente comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il comitato di cui al comma 6, procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle legge medesima non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

TITOLO VI

TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 24.

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco o a presidente della provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 25.

Periodo di applicazione e ambito territoriale

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 13 maggio 2001 salva una eventuale estensione sino al 27 maggio 2001 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco o di presidente della provincia.

2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Napoli, 28 marzo 2001

Il presidente: CHELI

01A3562

CIRCOLARI

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 5 marzo 2001, n. **20/E.**

Modalità di versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Agli enti pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica (Tabelle A e *B annesse alla legge n. 720/1984)*
Ai tesorieri degli enti pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica
Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro
Ai dipartimenti provinciali del Tesoro ragionerie provinciali dello Stato
Alle direzioni centrali
Alle direzioni regionali
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Agli uffici Iva
Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette
Ai centri di risposta telefonici (call center)

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'associazione bancaria italiana

L'applicazione dell'art. 34, comma 3, della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, ha dato luogo a diversi quesiti anche dopo la diffusione della circolare n. 7 del 6 febbraio 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 2001) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e della circolare n. 8 del 26 gennaio 2001 dell'Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze.

Per superare dette ulteriori perplessità appare opportuno integrare i chiarimenti precedentemente forniti per cui, sentito il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, si forniscono le seguenti precisazioni.

In primo luogo si sottolinea che gli enti pubblici in indirizzo, qualora siano tenuti a versare delle ritenute, devono obbligatoriamente effettuare tale versamento presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e non possono più procedere con modalità diverse (versamenti unificati con mod. F24).

In tutti i casi in cui le disposizioni di legge consentono la compensazione, gli stessi enti possono continuare ad utilizzare il mod. F24, ma esclusivamente per effettuare la compensazione tra i crediti vantati e le ritenute da versare. L'utilizzo del mod. F24 è, dunque, limitato ai soli importi da compensare. Se a seguito della compensazione restano ancora ritenute da versare, queste, come già precisato, vanno versate in Tesoreria.

Resta fermo che il termine ultimo per la presentazione del mod. F24 ai fini della compensazione è il giorno 16 del mese (art. 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), mentre i versamenti in Tesoreria devono essere effettuati entro il giorno 15 del mese (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

Con riferimento poi al versamento delle ritenute IRPEF si conferma che quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati trovano imputazione al capo VI, capitolo 1023, art. 3 dell'entrata statale.

Le ulteriori ritenute fiscali, diverse da quelle sopra evidenziate, operate dagli enti pubblici in indirizzo devono essere imputate ai capi, capitoli e articoli dell'entrata statale corrispondenti ai codici tributo precedentemente utilizzati.

Per agevolare l'individuazione dei capi, capitoli e articoli interessati si allega un prospetto nel quale sono indicati, per ogni singolo codice tributo già utilizzato dall'ente, il corrispondente capo, capitolo e articolo dell'entrata statale da riportare in occasione del versamento delle ritenute.

In considerazione di quanto sopra gli enti avranno cura, in sede di versamento, di specificare per ciascuna tipologia di ritenuta l'imputazione in bilancio secondo le indicazioni riportate nel predetto prospetto.

Nella distinta di versamento (mod. 124T) — da presentare alla competente sezione di tesoreria provinciale e da non assoggettare al visto della Ragioneria provinciale dello Stato — va indicata l'imputazione al capo, capitolo e articolo di bilancio. Vanno quindi raggruppate le somme che, seppure riferite a più codici tributo, riguardano un'unica imputazione. Può essere compilata un'unica distinta (mod. 124T) per i versamenti relativi alle ritenute IRPEF riportando sulla stessa, per ciascuna quietanza da emettere, sino a sette imputazioni per capitolo e articolo.

Si fa presente che gli enti dovranno, in sede di compilazione del mod. 770, indicare i versamenti effettuati distintamente per codice tributo.

Si conferma che nella distinta di versamento va indicato il codice fiscale dell'ente versante.

Si precisa che nella causale della quietanza va riportata la data di consegna della relativa documentazione da parte degli enti pubblici in indirizzo ai seguenti uffici:

a) alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato se l'ente versante è titolare di contabilità speciale;

b) al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGEPA, ufficio XII, se l'ente versante è titolare di conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale.

Per quanto riguarda la regione Sicilia — considerato il particolare ordinamento statutario — si fa presente che gli enti pubblici in indirizzo ubicati nel territorio della suddetta regione e che nello stesso territorio effettuano i versamenti delle ritenute, provvedono al versamento delle ritenute sopra elencate presso la tesoreria della regione siciliana, gestione Banco di Sicilia, per la parte di spettanza regionale. Per le quote di gettito riservato allo Stato trovano invece applicazione le modalità previste dalla richiamata circolare n. 7 del 6 febbraio 2001 nonché dalla presente circolare.

Si fa infine presente che sono considerati validi i versamenti delle ritenute sinora effettuati attraverso il mod. F24.

Roma, 5 marzo 2001

Il direttore della direzione centrale gestione tributi
ROMANO

ALLEGATO

TRIBUTO	DESCRIZIONE	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO
1001	RITENUTE SU RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO	6	1023	3
1002	RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI	6	1023	3
1003	RITENUTE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI STAGIONALI	6	1023	3
1004	RITENUTE SU INDENNITA' E COMPENSI CORRISPOSTI DA TERZI A PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTE	6	1023	3
1005	RITENUTE SU INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA E ALTRI COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI	6	1023	3
1006	RITENUTE SU ALTRI ASSEGNI PERIODICI - LETTERA I – ART. 47 D.P.R. 22.12.1986, N. 917	6	1023	3
1007	RITENUTE SU INDENNITA' CARICHE ELETTIVE	6	1023	3
1008	RITENUTE SU PENSIONI, VITALIZI ED INDENNITA' DOVUTI PER CESSAZIONE CARICHE ELETTIVE	6	1023	3
1009	RITENUTE SU COMPENSI CORRISPOSTI A SOCI DI COOPERATIVE	6	1023	3
1010	RITENUTE SU RENDITE VITALIZIE	6	1023	3
1011	RITENUTE SU BORSE DI STUDIO, ASSEGNI, PREMI O SUSSIDI PER STUDIO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE	6	1023	3
1012	RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO	6	1023	3
1013	RITENUTE SU CONGUAGLIO DI CUI ALL'ART.23, 3° COMMA, D.P.R.600/1973	6	1023	3
1015	RITENUTE ALLA FONTE DI IMPORTO MINIMO	6	1023	3
1016	RITENUTE SU RENDITE AVS	6	1023	3
1017	RITENUTE DA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - ART.47 LETT.C-BIS) DPR N.917/86	6	1023	3
1024	RITENUTE SU PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALI – ART.1 L. 1.12.1981, N. 692	6	1026	1
1025	RITENUTE SU OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI DA I. DI CREDITO	6	1026	2
1026	RITENUTE SU OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI DA ENTI AUTONOMI	6	1026	3
1027	RITENUTE SU OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI	6	1026	4
1028	RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO	6	1026	5
1029	RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI DOVUTI DA SOGGETTI NON RESIDENTI	6	1026	6
1030	RITENUTE SU ALTRI REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI	6	1026	7
1031	RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE DI CUI AL CODICE 1030 E INTERESSI NON COSTITUENTI REDDITI DI CAPITALE A SOGGETTI NON RESIDENTI	6	1026	8
1032	RITENUTE SU PROVENTI DA CESSIONI A TERMINE DI OBBLIG.E TIT. SIMILARI-ART.2, C.2, D.L. 17.9.92, N. 378	6	1026	19
1034	RITENUTE AFFERENTI L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE	6	1032	1
1035	RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI DA SOCIETA' – RITENUTE A TITOLO D'ACCONTO	6	1027	0
1036	RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI A PERS. FISICHE NON RES. O A SOCIETA' ED ENTI CON SEDE LEG. E AMMIN. ESTERE	6	1027	0
1037	UTILI DISTRIBUITI DA SOCIETA' – RITENUTE A TITOLO D'IMPOSTA	6	1027	0
1038	RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA	6	1023	4
1040	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI	6	1023	4
1041	RITENUTE SU REDDITI DA UTILIZZAZIONE DI MARCHI ED OPERE DELL'INGEGNO	6	1023	4
1042	RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTI DI CUI AL CODICE 1041	6	1023	4

TRIBUTO	DESCRIZIONE	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO
1043	RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	6	1023	4
1044	RITENUTE SU COMPENSI PER PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALE - L. 27.1.1963, N. 19	6	1023	4
1045	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI, PROVINCIE, COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI	6	1028	1
1046	RITENUTE SU PREMI DELLE LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA	6	1028	2
1047	RITENUTE SU PREMI PER GIUOCHI DI ABILITA' IN SPETTACOLI RADIOTELEVISIVI E IN ALTRE MANIFESTAZIONI	6	1028	3
1048	RITENUTE SU ALTRE VINCITE E PREMI	6	1028	4
1050	RITENUTE SU PREMI RISCOSSI IN CASO DI RISCATTO DI ASSICURAZIONI SULLA VITA	6	1028	5
1051	RITENUTE SU PREMI E CONTRIBUTI CORRISPOSTI DALL'UNIRE E PREMI CORRISPOSTI DALLA FISE	6	1028	1
1052	INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ECC. (ART. 11, LEGGE N. 413/1991)	6	1174	0
1058	RITENUTE SU PLUSVALENZE CESSIONI A TERM. VALUTE ESTERE - ART.3, C.2, DL 17.9.92, N.378	6	1041	0
1060	RITENUTE ALLA FONTE OGGETTO DI SOSPENSIONE	6	1023	3
1072	RITENUTE ALLA FONTE - MANCATA IMPUGNAZIONE	6	1023	24
1073	SANZIONI DOVUTE RELATIVAMENTE AL CODICE 1072	6	1023	24
1074	RITENUTE ALLA FONTE – CONCILIAZIONE	6	1171	1
1099	MAGGIORI RITENUTE RELATIVE A COMPENSI IN NATURA ED A RIMB. SPESE – ART. 3, C. 98, L.549/96	6	1023	3
1117	RITENUTE ALLA FONTE - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	6	1023	22
1118	SANZIONI SU RITENUTE ALLA FONTE – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	6	3312	12
1141	RITENUTE OPERATE DAI SOST. D'IMPOSTA - IMPOSTA A SANZIONE - OMESSO VERSAMENTO	6	1052	0
1150	RITENUTE SU COMPENSI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA	6	1023	3
1152	RITENUTE SU COMPENSI PERCEPITI DAI SOGGETTI IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI	6	1023	3
1153	CONGUAGLIO DA ART. 23, 3° C., D.P.R.600/73 – PRELIEVO COMPRENSIVO DI INT. OPERATO DAL SOST.	6	1023	3
1154	CONG. DA ART. 23, C.3, D.P.R. 600/73 - VERSAMENTO COMPRENSIVO DEGLI INT. EFFETTUATO DAL SOST.	6	1023	3
1301	RETRIB., PENS., TRASF., MENSILITA' AGG. E CONGUAGLI – SICILIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA – IMPIANTI FUORI REGIONE	6	1023	21
1302	EMOLUMENTI ARRETRATI - SICILIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA – IMPIANTI FUORI REGIONE	6	1023	21
1303	EMOLUMENTI PER PRESTAZIONI STAGIONALI - SICILIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA – IMPIANTI FUORI REGIONE	6	1023	21
1304	ECCEDENZE DI RITENUTE EFF. DA SOSTITUTI D'IMP. CON DOMICILIO FISC. IN SICILIA, SARDEGNA O VALLE D'AOSTA, DI COMPETENZA ESCLUSIVA ERARIALE DM 3.3.1993 E DM 6.8.1998	6	1023	21
1312	INDENNITA' PER CESS. RAPPORTO DI LAVORO – SICILIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA – IMPIANTI FUORI REGIONE	6	1023	21
1313	CONG. ART.23, C.3, DPR.600/73 - SICILIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA – IMPIANTI FUORI DALLE REGIONI	6	1023	21
1350	SOMMA CORRISPOSTA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO – IMPOSTE SUI REDDITI	8	3310	1
1360	RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONE - SICILIA , SARDEGNA E VALLE D'AOSTA - IMPIANTI FUORI DELLE REGIONI	6	1023	21
1601	RETRIB., PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA' AGG. E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA VERSATO FUORI SICILIA - ERARIO	6	1023	18
1601	RETRIB., PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA' AGG. E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA VERSATO FUORI SICILIA - SICILIA	6	1023	18

TRIBUTO	DESCRIZIONE	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO
1601	RETRIB., PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA' AGG. E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA VERSATOIN SICILIA - SICILIA	6	1200	0
1602	EMOLUMENTI ARRETRATI – IMPIANTI IN SICILIA VERSATO FUORI SICILIA - ERARIO	6	1023	18
1602	EMOLUMENTI ARRETRATI – IMPIANTI IN SICILIA VERSATO FUORI SICILIA - SICILIA	6	1023	18
1602	EMOLUMENTI ARRETRATI – IMPIANTI IN SICILIA VERSATO IN SICILIA - SICILIA	6	1200	0
1603	EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI STAGIONALI – IMPIANTI IN SICILIA VERSATO FUORI SICILIA - ERARIO	6	1023	18
1603	EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI STAGIONALI – IMPIANTI IN SICILIA VERSATO FUORI SICILIA - SICILIA	6	1023	18
1603	EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI STAGIONALI – IMPIANTI IN SICILIA VERSATO IN SICILIA - SICILIA	6	1200	0
1612	INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO – IMPIANTI IN SICILIA VERSATO FUORI SICILIA - ERARIO	6	1023	18
1612	INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO – IMPIANTI IN SICILIA VERSATO FUORI SICILIA - SICILIA	6	1023	18
1612	INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO – IMPIANTI IN SICILIA VERSATO IN SICILIA - SICILIA	6	1200	0
1613	CONGUAGLIO DI CUI ALL'ART. 23,3° COMMA, DEL D.P.R. 600/73 - IMPIANTI IN SICILIA VERSATO FUORI SICILIA - ERARIO	6	1023	18
1613	CONGUAGLIO DI CUI ALL'ART. 23,3° COMMA, DEL D.P.R. 600/73 - IMPIANTI IN SICILIA VERSATO FUORI SICILIA - SICILIA	6	1023	18
1613	CONGUAGLIO DI CUI ALL'ART. 23,3° COMMA, DEL D.P.R. 600/73 - IMPIANTI IN SICILIA VERSATO IN SICILIA - SICILIA	6	1200	0
1614	ECCEDENZE DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA DM 3.3.1993 VERSATO FUORI SICILIA - ERARIO	6	1023	18
1614	ECCEDENZE DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA DM 3.3.1993 VERSATO FUORI SICILIA - SICILIA	6	1023	18
1614	ECCEDENZE DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA DM 3.3.1993 VERSATO IN SICILIA - SICILIA	6	1200	0
1660	RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONE - IMPIANTI IN SICILIA	6	1023	18
1680	RITENUTE OPERATE SUI CAPITOLI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA - ART. 6, COMMA 2, LEGGE N. 482/1985	6	1028	8
1685	RITENUTE SU RETRIBUZIONI - RIALLINEAMENTO – PAGAMENTO RATEALE	6	1023	3
1686	RITENUTE SU RETRIBUZIONI - RIALLINEAMENTO – UNICA SOLUZIONE	6	1023	3
1687	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA – RIALLINEAMENTO – PAGAMENTO RATEALE	6	1023	18
1688	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA – RIALLINEAMENTO – UNICA SOLUZIONE	6	1023	18
1689	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA- RIALLINEAMENTO – PAGAMENTO RATEALE	6	1023	17
1690	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA – RIALLINEAMENTO – UNICA SOLUZIONE	6	1023	17
1691	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA – RIALLINEAMENTO – PAGAMENTO RATEALE	6	1023	25
1692	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA – RIALLINEAMENTO – UNICA SOLUZIONE	6	1023	25
1693	RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA, SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO – RIALLINEAMENTO – PAGAMENTO RATEALE	6	1023	21
1694	RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA, SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO – RIALLINEAMENTO – UNICA SOLUZIONE	6	1023	21

TRIBUTO	DESCRIZIONE	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO
1705	RITENUTA SUI PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO - A. 10/TER, C. 1 E 6, L.77/83 (A. 8, C.5, D. LGS. 461/97)	6	1026	18
1706	RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI RESIDENTI - A. 5, D.L.512/83, C.L. 649/83 (ART.12, C.8, D. LGS. 461/97)	6	1026	11
1707	RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI - A. 8, D.L.512/83, C.L. 649/83 (ART.12, C.8, D. LGS. 461/97)	6	1026	12
1928	RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA SPORT. DI BANCHE OPERANTI NELLA VALLE D'AOSTA AI CORRENTISTI	6	1026	26
1960	RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONE - IMPIANTI IN SARDEGNA	6	1023	17
1961	RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONE - IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA	6	1023	25
9409	RITENUTE E RELATIVI INTERESSI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	6	1023	22
9459	RITENUTE E RELATIVI INTERESSI - DEFINIZIONE AGEVOLATA (ART.15 DLGS N.218/97)	6	1023	24
9507	RITENUTE E RELATIVI INTERESSI - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART.48 DLGS N.546/92)	6	1171	1

01A3472

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 29 marzo 2001

Dollaro USA	0,8840
Yen giapponese	108,96
Corona danese	7,4627
Lira Sterlina	0,61480
Corona svedese	9,1935
Franco svizzero	1,5278
Corona islandese	80,19
Corona norvegese	8,0650
Lev bulgaro	1,9460
Lira cipriota	0,57884
Corona ceca	34,470
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,73
Litas lituano	3,5352
Lat lettone	0,5580
Lira maltese	0,4006
Zloty polacco	3,6157
Leu romeno	24302
Tallero sloveno	216,2483
Corona slovacca	43,630
Lira turca	964667
Dollaro australiano	1,7941
Dollaro canadese	1,3884
Dollaro di Hong Kong	6,8948
Dollaro neozelandese	2,1511
Dollaro di Singapore	1,5912
Won sudcoreano	1168,65
Rand sudafricano	7,0693

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A3624

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Am 73»

Con il decreto n. 800.5/R.M.692/D56 del 6 marzo 2001, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

AM 73 - 12 capsule 500 mg - A.I.C. n. 023136082.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta San Carlo Farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3257

COMUNE DI ANZIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Anzio (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione n. 14 del 23 febbraio 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Fissare, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 360/1998, a partire dal 1º gennaio 2001, una addizionale aggiuntiva IRPEF nella misura dello 0,5% da applicarsi al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, come previsto dall'art. 4 del citato D.Lgs.

01A3506

COMUNE DI BEVAGNA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Bevagna (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura di 0,2 punti percentuali.

01A3507

COMUNE DI CALVENZANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Calvenzano (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, da applicarsi sui redditi nella misura di 0,3 punti percentuali.

01A3508

COMUNE DI CASALGRASSO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Casalgrasso (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 15 del 25 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 nella stessa misura fissata per l'anno 2000 e, quindi, per complessivi 0,2 punti percentuali.

01A3509

COMUNE DI CASALNOCETO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Casalnoceto (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione n. 12 del 16 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001, nella misura dello 0,2% l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF.

01A3510

COMUNE DI CHIUSA DI PESIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Chiusa di Pesio (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 22 del 14 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di non variare per l'anno 2001 la misura dell'addizionale comunale IRPEF di cui al decreto legislativo n. 360/1998.

Di dare atto che pertanto l'aliquota da applicarsi per l'anno 2001 resta confermata in misura pari allo 0,2%.

01A3511

COMUNE DI CRANDOLA VALSASSINA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Crandola Valsassina (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione n. 7 del 16 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Il consiglio comunale ha adottato deliberazione relativa alla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali per l'anno 2001.

01A3512

COMUNE DI CUCEGLIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cuceglio (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 12 del 9 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire in 0,4 punti percentuali l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

01A3513

COMUNE DI CUREGGIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cureggio (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione n. 16 del 31 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, con effetto dal 1° gennaio 2001, nella misura di 0,2 punti percentuali.

01A3514

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Isola delle Femmine (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione n. 10 del 1° febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,1%.

2. Dare atto che a seguito dell'aumento di cui al punto 1, l'aliquota dell'addizionale comunale su reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 1° gennaio 2001, resta fissata nella misura dello 0,3%.

01A3515

COMUNE DI LASNIGO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Lasnigo (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'addizionale IRPEF con effetto dal 1° gennaio 2001 nella misura dello 0,4 punti percentuali.

01A3516

COMUNE DI MONTACUTO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Montacuto (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione n. 2 del 24 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2001 nella misura dello 0,2%.

01A3517

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Montefiore Conca (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione n. 8 del 28 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001, la maggiorazione dello 0,20 dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita con decreto legislativo n. 360/1998.

01A3518

COMUNE DI PORPETTO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Porpetto (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione n. 4 del 2 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di applicare per il periodo 2001-2003 le seguenti aliquote:

anno 2001, aliquota 0,2%;

anno 2002, aliquota 0,2%;

anno 2003, aliquota 0,4%.

01A3519

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Mauro Pascoli (provincia di Forlì - Cesena) ha adottato la seguente deliberazione n. 49 del 13 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'esercizio finanziario 2001, le aliquote e le tariffe in vigore per l'anno 2000, relativamente ...*(Omissis)*..., dell'addizionale comunale all'IRPEF, (0,2%).

01A3520

COMUNE DI SAN SPERATE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Sperate (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione n. 7 del 5 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001 l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF comunale nella misura di 0,3 punti percentuali.

01A3521

COMUNE DI SERMIDE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Sermide (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione n. 7 del 23 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2001 nella misura di 0,2 punti percentuali;

01A3522

COMUNE DI VARSI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Varsi (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione n. 63 dell'11 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire la misura della variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001 nello 0,2%.

01A3523

COMUNE DI ZONE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Zone (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione n. 14 del 1° febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di aumentare dello 0,1% l'aliquota comunale dell'addizionale IRPEF, per l'anno 2001;

2. Di dare atto che l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 è determinata complessivamente nella misura dello 0,3%.

01A3524

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, concernente il contratto collettivo quadro per la modifica dei contratti collettivi nazionali dei quadri del 2 giugno 1998 e 9 agosto 2000, relativi alla definizione dei comparti di contrattazione. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 2001).

In sede di stampa del provvedimento citato in epigrafe, riportato alla pag. 39 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* la sigla CCNQ nella sua estensione in chiaro è stata erroneamente riportata nella dizione «*contratti collettivi nazionali dei quadri*» e «*contratto collettivo nazionali dei quadro*» anziché, come correttamente avrebbe dovuto essere estesa: «*contratti collettivi nazionali quadro*» e «*contratto collettivo nazionale quadro*». Di conseguenza nel titolo riportato nel sommario e alla pag. 39 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale* nonché ovunque indicate nel testo le dizioni erronee, devono intendersi apportate le rispettive correzioni nel senso anzidetto.

01A3529

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651075/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77